

Sommario

[Normativa e prassi](#)

[Contrattazione collettiva](#)

[Come fare per](#)

Normativa e prassi

La risposta dell'esperto

Esonero contributivo alternativo alla cig causa "covid": condizioni per la fruizione

di Gian Luca Bongiovanni - Consulente del Lavoro in Torino

[INPS mess. 21 dicembre 2020, n. 4781](#)

Al fine di gestire compiutamente tutti gli aspetti operativi, l'INPS ha ritenuto necessario integrare la precedente [circolare n. 105](#) del 18 settembre ed il [messaggio n. 4254](#) del 13 novembre 2020 con un ulteriore documento. Il motivo va ricercato nella particolarità dell'esonero previsto dal decreto 104 "Agosto", eccezionale e temporaneo oltre che inconsueto.

Occorre infatti considerare che, nel quadro complessivo delle finalità economiche e delle funzioni sociali svolte dagli ammortizzatori sociali e dagli esoneri contributivi, non è certo facile inserire un incentivo riconosciuto ai datori di lavoro che rinunciano ad un ulteriore utilizzo dell'ammortizzatore sociale emergenziale a cui possono avere accesso, dopo averlo utilizzato nei mesi precedenti.

In questo quadro, qualche dubbio operativo è legittimo che possa sorgere: bene ha fatto l'INPS quindi a pubblicare ulteriori istruzioni.

Sono titolare di un'azienda del settore della ristorazione che dal mese di giugno ad agosto 2020 ha usufruito della Cig in deroga causale Covid. Posso accedere allo sgravio contributivo alternativo alla Cig previsto dall'articolo 3 del Decreto Legge 104 del 2020?

L'esonero contributivo di cui all'[articolo 3](#) del Decreto "Agosto" è una misura a cui possono accedere le aziende del settore privato, ad esclusione del settore agricolo, che, a far data dal 15 agosto 2020, rinunciano a richiedere interventi degli ammortizzatori sociali per il personale dipendente per fronteggiare l'emergenza economica e sanitaria causata dalla pandemia Covid 19.

Nello specifico, l'esonero contributivo utilizzabile **dal 15 agosto al 31 dicembre 2020** è pari, come precisato dalla [circolare n. 105/2020](#), alla **contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruita nei mesi di maggio e giugno 2020**, con esclusione dei premi e contributi

dovuti all'INAIL, e può essere richiesto a condizione che l'azienda non fruisca degli ammortizzatori sociali previsti dall'[articolo 1](#) del D.L. n. 104/2020 (9 settimane a far data dal 13 luglio 2020 + ulteriori 9 settimane "con fatturato").

Da tale condizione ne deriva che, qualora siano state richieste ed autorizzate settimane di cassa integrazione ai sensi della normativa precedente a quella in vigore dal 15 agosto 2020, il datore di lavoro è legittimato alla fruizione dell'esonero contributivo anche nel caso in cui queste siano collocate in periodi successivi al 13 luglio 2020.

Pertanto, ai fini della spettanza dell'esonero, è necessario verificare se le ore di Cig richieste siano disciplinate o meno dall'articolo 1 D.L. n. 104/2020; se così fosse, l'azienda sarebbe esclusa dai potenziali beneficiari.

La domanda di Cig in deroga per i mesi di luglio ed agosto è stata presentata in data 10 agosto 2020. L'azienda ha quindi diritto di accedere all'esonero?

La domanda è stata presentata in data precedente all'entrata in vigore della disciplina sugli ammortizzatori sociali prevista dall'articolo 1 D.L. n. 104/2020.

Tutte le domande presentate fino al 14 agosto sono regolate dalle norme dei Decreti Legge n.18 e 34 e successivi, e quindi **non sono ostantive alla richiesta dell'esonero in esame, anche se le giornate richieste ricadono in periodi successivi al 13 luglio 2020.**

Un'azienda del settore privato, esercente l'attività di bar, ha usufruito della Cig in deroga per il mese di agosto presentando la relativa domanda presso la sede INPS competente in data 23 luglio 2020. È possibile richiedere l'esonero contributivo?

Nonostante la domanda di Cig in deroga sia stata presentata secondo la disciplina precedente al D.L. n. 104/2020, l'azienda in esame **non potrà accedere allo sgravio contributivo** in quanto mancante di un suo elemento essenziale per la sua determinazione: **l'avvenuta fruizione di ammortizzatori sociali nelle mensilità di maggio e giugno 2020.**

Accertati i requisiti di fruizione, un'azienda presenta la domanda di attribuzione del codice "2Q" nel mese di dicembre 2020: è necessario procedere alla compensazione del credito a partire dal mese di richiesta di accesso all'esonero ovvero procedere alla rettifica delle denunce UniEmens precedenti a partire da quelle del mese di competenza di agosto?

Le modalità di utilizzo delle somme a credito da portare in compensazione all'interno delle denunce UniEmens derivante dall'attribuzione del codice autorizzazione "2Q" sono state illustrate dal [messaggio INPS n. 4781/2020](#), riprendendo il tenore del [messaggio n. 4254/2020](#) del 13 novembre 2020.

Nello specifico, l'Istituto di previdenza ha precisato come l'esonero in questione **può essere fruito per**

l'intero importo sulla denuncia relativa anche ad una sola mensilità, nel caso in cui sussista la capienza. Qualora non sia stato possibile fruire dell'intero importo dell'esonero con le denunce correnti, è possibile recuperare gli importi sulle denunce pregresse (nel limite massimo dei 4 mesi) avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni contributive (**Uniemens/vig**).